



*Ministero delle Attività  
Produttive*

DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO  
DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

**A tutti i Soggetti Responsabili  
dei Patti Territoriali  
Loro Sedi**

**Alla Cassa Depositi e Prestiti  
Via Goito, 4  
00186 ROMA**

**Alle Banche Convenzionate  
Loro Sedi**

**Prot. 2449**

**Roma, 23 marzo 2006**

**Oggetto:** Patti territoriali agricoli – Chiarimenti e precisazioni.

**1. Spese in economia nei Patti territoriali agricoli**

Come già chiarito dal Comitato tecnico dei Patti territoriali e Contratti d'area nella riunione del 14 aprile 2004, le spese per lavori in economia relativi a beni realizzati da imprese agricole sono ammissibili alle agevolazioni in base ai limiti ed ai criteri previsti dalle specifiche regolamentazioni regionali vigenti nel periodo di riferimento, ovvero, in loro mancanza, sulla base delle indicazioni della nota del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica n. 0016496 del 17 aprile 2001. In particolare, nel caso in cui la normativa regionale non preveda alcun limite massimo all'ammissibilità di tali spese, vale quanto previsto dalla suddetta nota e, pertanto, l'entità dei lavori realizzati in economia diretta, non rendicontabili per mezzo di fattura o documento equipollente, non dovrà superare il tetto massimo di 75 milioni di lire (pari a 38.734,27 euro), ovvero, se più elevato, il 15% dell'investimento ammissibile.

**2. Patti territoriali agricoli multiregionali**

Nel caso di Patti territoriali agricoli le cui iniziative siano ubicate in più regioni la normativa applicabile alle singole iniziative è quella in vigore nella regione in cui viene realizzato il programma di investimenti.

### **3. Spese di accertamento finale nei Patti territoriali agricoli**

Ai sensi della deliberazione CIPE del 22 giugno 2000, n. 69, le spese di accertamento finale sull'avvenuta realizzazione del programma di investimenti sono ammissibili alle agevolazioni; dette spese possono essere agevolate nella misura pari al 75% per le aree obiettivo 1 e al 55% per le altre aree e non devono essere considerate ai fini della verifica del raggiungimento dei limiti massimi previsti dal D.M. del 1 dicembre 1999.

### **4. Spese ammissibili per le associazioni di produttori**

Il D.M. del 01 dicembre 1999 Tabella 3 – Tipologia A – prevede la concessione di "Aiuti alle Associazioni di produttori per l'avviamento o l'estensione dell'attività tramite un sostegno rivolto alle spese reali di costituzione e funzionamento amministrativo, comprese le spese per il personale assunto. Fermo restando quanto previsto dallo stesso Decreto interministeriale riguardo i limiti e le misure dell'agevolazione, ai fini della individuazione di dette spese occorre far riferimento a quanto stabilito dal regolamento CEE 2084/80, che si riporta in allegato.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**(Massimo Goti)**  
*Firmato Goti*

**Reg. (CEE) 31-7-1980 n. 2084/80**

**Regolamento della Commissione relativo alla determinazione delle spese reali di costituzione e di funzionamento amministrativo delle associazioni di produttori e relative unioni.**

**Pubblicato nella G.U.C.E. 5 agosto 1980, n. L 203. Entrato in vigore l'8 agosto 1980.**

---

La Commissione delle Comunità europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1360/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, concernente le associazioni di produttori e le relative unioni, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1360/78, gli Stati membri devono versare alle associazioni di produttori ed alle unioni riconosciute, per i tre anni successivi alla data del loro riconoscimento, aiuti intesi ad incoraggiarne la costituzione e ad agevolarne il funzionamento amministrativo; che l'importo di tali aiuti non può superare, a titolo, rispettivamente, del primo, del secondo e del terzo anno, il 60%, il 40% ed il 20% delle spese reali di costituzione e di funzionamento amministrativo delle associazioni e delle relative unioni; che per garantire la corretta applicazione di questo regime è opportuno specificare tali spese;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente delle strutture agrarie,

ha adottato il presente regolamento:

---

### **Articolo 1**

1. Le spese reali di costituzione e di funzionamento amministrativo, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1360/78, sono le seguenti:

a) spese relative ai lavori preparatori concernenti la costituzione delle associazioni e relative unioni, nonché spese relative all'atto costitutivo e allo statuto o alla modificazione di essi secondo le condizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 del regolamento (CEE) n. 1360/78;

b) spese per il controllo dell'osservanza delle norme di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1360/78;

c) spese di personale amministrativo (salari e stipendi, spese di formazione, oneri sociali e spese di missione), nonché onorari per servizi e consulenze tecniche;

d) spese di corrispondenza e di telecomunicazione;

e) spese di cancelleria e di ammortamento per l'allestimento degli uffici;

f) spese relative ai mezzi messi a disposizione delle associazioni o delle relative unioni per il trasporto del personale amministrativo;

g) spese di locazione o, in caso di acquisto, spese d'interessi realmente pagati nonché le altre spese ed oneri risultanti dall'occupazione degli stabili destinati al funzionamento amministrativo delle associazioni o relative unioni;

h) spese di assicurazione relative al trasporto del personale amministrativo, ai locali amministrativi ed alle loro attrezzature.

2. Le associazioni di produttori e le relative unioni hanno la facoltà di ripartire l'importo di tali spese sui tre anni durante i quali è concesso l'aiuto.

3. Le spese di cui alle lettere da c) ad h) sono prese in considerazione per il calcolo dell'aiuto solo nella misura ritenuta soddisfacente dalle competenti autorità dello Stato membro, tenuto conto dell'espletamento dei compiti delle associazioni e delle relative unioni, quali sono previsti dal regolamento (CEE) n. 1360/78.

---

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1980.

Per la Commissione

Finn Gundelach

vicepresidente